

Avvertenze sulle modalità di presentazione dei quesiti:	
<p>I quesiti, inoltrati all'indirizzo francesca.grosso@regione.sicilia.it devono riguardare richieste di chiarimenti in ordine a specifici aspetti e/o disposizioni contenute all'interno dell'Avviso. Non saranno evasi, con la presente modalità, i quesiti che abbiano ad oggetto interpretazioni di casi specifici inerenti alle caratteristiche del soggetto proponente e/o della redigenda domanda di accesso alle agevolazioni, o che afferiscono ad aspetti esaustivamente disciplinati all'interno dell'Avviso e/o nelle risposte formulate a quesiti precedenti. L'Amministrazione regionale si riserva di esaminare ed evadere i quesiti inerenti alla fase di presentazione delle domande di aiuto se pervenuti entro il termine di una settimana prima dalla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. I quesiti pervenuti oltre il suddetto termine saranno esaminati ed evasi dall'Amministrazione regionale sole se inerenti a fattispecie diverse da quelle che afferiscono alla fase di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni (es. modalità di rendicontazione delle spese, monitoraggio delle attività, variazioni, modalità di erogazione del contributo, altro assimilabile).</p>	
QUESITI	CHIARIMENTI
1. Spese ammissibili Tra le spese ammissibili al punto 3.4.1 iii dell'Avviso sono indicate le spese di "sostituzione degli impianti e macchinari con nuovi e più efficienti ubicati all'interno degli immobili aziendali", mentre nell'elenco delle spese non ammissibili al 3.4.5 rientrano "le spese per l'acquisizione dei beni per mera sostituzione di tecnologia". È possibile sostituire macchinari obsoleti con nuovi macchinari più efficienti e a risparmio energetico?	<p>La "mera sostituzione di tecnologia" si riferisce all'acquisto o al rinnovo di beni strumentali che non comportano innovazione, ampliamento o trasformazione del processo produttivo. La "mera sostituzione" è una categoria non agevolabile. A titolo esemplificativo, rientrano nella definizione di "mera sostituzione" interventi come i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sostituzione semplice di un bene: ad esempio, cambiare un macchinario obsoleto con uno nuovo che svolge la stessa funzione, senza modificare il processo produttivo. - l'assenza di novità o miglioramento sostanziale della performance energetica; - la sostituzione di un macchinario obsoleto o che abbia raggiunto il suo fine vita che debba essere sostituito per ripristinarne la funzione produttiva. <p>Per quanto sopra, la sostituzione di un macchinario preesistente con uno nuovo può considerarsi ammissibile alle agevolazioni dell'Avviso, alle seguenti condizioni principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laddove la sua sostituzione sia espressamente prevista in modo argomentato e giustificato all'interno della diagnosi energetica ex-ante; - Laddove sia possibile documentare il contributo offerto dalla sostituzione di tale macchinario al miglioramento della performance energetica complessiva del processo produttivo e/o di erogazione dei servizi agito all'interno dell'unità produttiva interessata dal programma di investimenti candidato alle agevolazioni.
2. Requisiti di ammissibilità L'Avviso ammette programmi di investimento per l'efficientamento dei processi e dei servizi "attraverso la realizzazione di interventi sugli edifici, gli impianti, i macchinari e le attrezzature utilizzate nei processi di produzione e/o di erogazione dei servizi", purché il programma consegua nel complesso almeno il 30% di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto ai valori ex-ante (par. 3.1, comma 3). Inoltre, tra gli esempi di tipologia A figura la "introduzione/sostituzione di motori... secondo le migliori tecnologie disponibili" (par. 3.1, lett. A). Si chiede conferma che i motori di propulsione navale installati a bordo di un'unità impiegata nell'erogazione del servizio turistico possano essere considerati "macchinari/attrezzi" ai sensi dell'Avviso e, quindi, rientrare tra gli interventi ammissibili, fermi i requisiti prestazionali sopra richiamati.	Gli interventi che abbiano ad oggetto l'introduzione e/o la sostituzione di motori endotermici alimentati a combustibili fossili non sono ammissibili alle agevolazioni del presente Avviso.
3. Spese ammissibili (ubicazione dei beni e requisito "all'interno dell'unità locale/immobile") Nel par. 3.4, comma 1, lett. ii)-iii), l'Avviso riferisce la riqualificazione degli impianti e la sostituzione di macchinari "ubicati all'interno delle unità locali/immobili aziendali". Considerato che i motori di propulsione sono componenti installati su un natante (bene mobile non ubicato in modo permanente all'interno dell'immobile), si chiede se, per le imprese di servizi turistici via mare, l'intervento su imbarcazioni assegnate all'unità produttiva (con sede/ormeggio in Sicilia) possa comunque ritenersi ammissibile e con quali eventuali condizioni documentali (es. legame funzionale del bene mobile con l'unità locale, registri/ammortamenti, disponibilità effettiva, ecc.).	Si rimanda alla risposta al quesito nr. 2.
4. Spese ammissibili (Requisito del 30% e modalità di calcolo/diagnosi per servizi svolti con mezzi navali) Si chiede conferma che la diagnosi energetica (ex UNI CEI EN 16247) possa riferirsi al profilo dei consumi energetici dell'attività di erogazione del servizio (carburante utilizzato dall'imbarcazione, ecc.) e che il 30% di riduzione possa essere calcolato sui consumi di energia primaria e sulle emissioni connesse all'operatività dei natanti, indicando metodologie e dati minimi da adottare per il confronto ex-ante/ex-post e per la misurazione/monitoraggio richiesti dall'Avviso.	Si rimanda alla risposta al quesito nr. 2.
5. Spese ammissibili (Ammissibilità di motori endotermici (ICE) di nuova generazione) Ferma restando l'osservanza del principio DNSH e del Climate proofing, si chiede se la sostituzione con motori navali endotermici (ad es. ICE di nuova generazione a maggior rendimento e minori emissioni) sia ammissibile in linea di principio, laddove documenti:	Si rimanda alla risposta al quesito nr. 2.

Avvertenze sulle modalità di presentazione dei quesiti:	
<p>I quesiti, inoltrati all'indirizzo francesca.grosso@regione.sicilia.it devono riguardare richieste di chiarimenti in ordine a specifici aspetti e/o disposizioni contenute all'interno dell'Avviso. Non saranno evasi, con la presente modalità, i quesiti che abbiano ad oggetto interpretazioni di casi specifici inerenti alle caratteristiche del soggetto proponente e/o della redigenda domanda di accesso alle agevolazioni, o che afferiscono ad aspetti esaustivamente disciplinati all'interno dell'Avviso e/o nelle risposte formulate a quesiti precedenti. L'Amministrazione regionale si riserva di esaminare ed evadere i quesiti inerenti alla fase di presentazione delle domande di aiuto se pervenuti entro il termine di una settimana prima dalla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. I quesiti pervenuti oltre il suddetto termine saranno esaminati ed evasi dall'Amministrazione regionale sole se inerenti a fattispecie diverse da quelle che afferiscono alla fase di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni (es. modalità di rendicontazione delle spese, monitoraggio delle attività, variazioni, modalità di erogazione del contributo, altro assimilabile).</p>	
a) il conseguimento del 30% di riduzione dei consumi/emissioni a livello di programma;	
b) il rispetto delle check-list DNSH e degli ulteriori adempimenti ambientali previsti dall'Avviso. In caso affermativo, si chiede di precisare eventuali limiti/condizioni (es. esclusione di tecnologie non coerenti con DNSH, requisiti emissivi, combustibili ammessi).	
6. Spese ammissibili (carattere "integrato" del programma ed esclusione della mera sostituzione)	Si rimanda alla risposta al quesito nr. 2.
Il par. 3.1 dell'Avviso prevede che i programmi di investimento agevolabili non possano consistere nella "sola sostituzione individuale di macchinari/impianti" e, più in generale, esclude gli interventi di mera sostituzione di tecnologie esistenti. Si chiede se, al fine di evitare tale esclusione, l'intervento di sostituzione dei motori possa essere valutato ammissibile se inserito in un programma integrato che comprenda, ad esempio, sistemi di misura/monitoraggio dei consumi ed emissioni a bordo, ottimizzazione dell'assetto/propulsione, e altre misure coerenti con la tipologia A (sistemi di gestione e ottimizzazione dei consumi), secondo la logica dell'Avviso.	
7. Spese ammissibili	Si rimanda alla risposta al quesito nr. 2.
Si chiede conferma della corretta imputazione della spesa per i nuovi motori e relativa installazione alla voce " acquisto di ... macchinari nuovi di fabbrica e relativa messa in opera ", nonché indicazioni specifiche (se previste) sulla documentazione tecnica da allegare (diagnosi, preventivi, capitolati, specifiche prestazionali, misure ex-ante/ex-post, ecc.).	
8. Spese ammissibili	In analogia con quanto risposto al quesito nr. 2, l'installazione di caldaie alimentate a combustibili fossili di qualsiasi tipologia non è ammissibile in quanto in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), terzo trattino, del regolamento (UE) 1058 che consente " <i>investimenti in caldaie a combustibili fossili solo in specifici casi, come per gli investimenti selezionati prima del 2025 in conformità a normative precedenti</i> ". Pertanto, ai fini dell'efficientamento energetico di impianti di riscaldamento/raffrescamento sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza.
9. Requisiti di ammissibilità	Alla data del primo pagamento (compresa l'eventuale erogazione dell'anticipazione), l'immobile oggetto di intervento deve risultare esser stato unità produttiva cameramente censita come attiva da almeno un anno, anche se la relativa operatività risulti associata ad altro operatore economico che ne disponeva in forza di un valido titolo debitamente registrato. Tale evidenza, oltre che mediante esibizione di idonea visura camerale, dovrà essere documentato mediante evidenze dei consumi energetici registrati nello stesso periodo all'interno della medesima unità produttiva.
10. Indicazioni generali sulla procedura	Si invita ad utilizzare quanto previsto nell'Allegato C alla domanda di accesso alle agevolazioni.
La descrizione del criterio di calcolo del MOL come criterio ordinatore delle istanze indicato al paragrafo 4.1 punto 2 non è completo in quanto la definizione ivi contenuta non è esaustiva: per "MOL" si intende la differenza tra il Valore della produzione (Voce A del Conto economico) ed i Costi della produzione (Voce B del Conto economico), in quanto il MOL dovrebbe escludere le voci di costo " ammortamenti " e " accantonamenti " (indicati nell'elenco dei costi di produzione del codice civile), come correttamente indicato invece nell'allegato c) dell'Avviso - DICHIAZAZIONE SOSTITUTIVA D'ATTO NOTORIO RELATIVA AI DATI CONTABILI UTILI PER IL CALCOLO DEL CRITERIO ORDINATORE AL PAR. 4.1.2 DELL'AVVISO. Nell'allegato correttamente il MOL è considerato al netto di ammortamenti e accantonamenti.	
Per il calcolo della formula del criterio ordinatore può essere seguita quindi la tabella contenuta nell'all. c), coerente con dottrina economica dominante?	
11. Cumulo	I crediti d'imposta ZES sono qualificati come aiuti di Stato e in quanto tali non possono essere cumulati per le stesse spese agevolate con il presente Avviso.
In materia di cumulo tra agevolazioni, i contributi previsti dall'avviso Sicilia efficiente sono cumulabili con i crediti d'imposta ZES sulle stesse spese d'investimento, in quanto benefici di sola natura fiscale, eccezione prevista dal par. 3.6 dell'avviso?	
12. Requisiti di ammissibilità	

Avvertenze sulle modalità di presentazione dei quesiti:

I quesiti, inoltrati all'indirizzo francesca.grosso@regione.sicilia.it devono riguardare richieste di chiarimenti in ordine a specifici aspetti e/o disposizioni contenute all'interno dell'Avviso. Non saranno evasi, con la presente modalità, i quesiti che abbiano ad oggetto interpretazioni di casi specifici inerenti alle caratteristiche del soggetto proponente e/o della redigenda domanda di accesso alle agevolazioni, o che afferiscono ad aspetti esaustivamente disciplinati all'interno dell'Avviso e/o nelle risposte formulate a quesiti precedenti. L'Amministrazione regionale si riserva di esaminare ed evadere i quesiti inerenti alla fase di presentazione delle domande di aiuto se pervenuti entro il termine di una settimana prima dalla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. I quesiti pervenuti oltre il suddetto termine saranno esaminati ed evasi dall'Amministrazione regionale sole se inerenti a fattispecie diverse da quelle che afferiscono alla fase di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni (es. modalità di rendicontazione delle spese, monitoraggio delle attività, variazioni, modalità di erogazione del contributo, altro assimilabile).

Qual è l'elenco dei codici di attività economica (Ateco 2025) non ammissibili alle agevolazioni e relative eccezioni?

ELENCO DEI CODICI DI ATTIVITA' ECONOMICA (ATECO 2025) NON AMMISSIBILI ALLE AGEVOLAZIONI E RELATIVE ECCEZIONI	
CODICE	DESCRIZIONE
A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
05	Estrazione di carbone e lignite
06	Estrazione di petrolio greggio e gas naturale
07	Estrazione di minerali metalliferi
08.92	Estrazione di torba
08.99.01	Estrazione di asfalto e bitume naturale
C	ATTIVITA MANIFATTURIERE
12	Produzione di prodotti del tabacco
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
24	Metallurgia
D	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
35.1	Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica
35.2	Produzione di gas e distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
E	FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO
37	GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
38	ATTIVITA DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI, fatta eccezione per le attività tese al recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare che si intendono ammissibili.
G	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
46.21.21	Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo
46.35	Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco
47.26	Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco
H	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
49	TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
50	TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA
51	TRASPORTO AEREO
53	SERVIZI POSTALI E ATTIVITA DI CORRIERE
P	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
T	ALTRE ATTIVITA DI SERVIZI
94	ATTIVITA DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
U	ATTIVITA DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
V	ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

13. Progetti ammissibili

Nello specifico al punto 3.1.1.3 i programmi di investimento candidati alle agevolazioni devono..... essere predisposti sulla base e in coerenza con una preventiva diagnosi energetica per ciascuna unità produttiva pertinente, redatta secondo le normative tecniche CEI UNI EN 16247-1 (requisiti generali), CEI UNI EN 16247-2 (edifici) e CEI UNI EN 16247-3 (processi); la metodologia di calcolo per le valutazioni energetiche deve essere conforme alle norme UNI. Gli interventi di cui si compone il programma di investimenti devono essere compresi tra quelli indicati nella diagnosi energetica eseguita sulla base dei dati di consumo energetico relativi agli ultimi due anni di attività (D.Lgs. 102/2014) registrati presso l'unità produttiva/locale interessata dal programma di investimenti, anche qualora la stessa unità produttiva non fosse nella disponibilità effettiva del soggetto proponente al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Nel caso di unità produttive attive da meno di due anni, la diagnosi energetica dovrà considerare i consumi pregressi relativi ad almeno l'ultimo anno intero di attività.

Questo implica che, se il soggetto proponente è venuto in possesso dell'unità locale solo qualche mese prima la presentazione della domanda, i consumi che devono essere considerati nella diagnosi energetica sono quelli del POD dell'unità produttiva anche se

La diagnosi energetica deve essere elaborata avendo a riferimento l'edificio selezionato per la realizzazione del programma di investimenti ed i relativi impianti nello stato attuale, tenuto conto anche dei dati storici relativi ai consumi pregressi registrati all'interno dello stesso edificio. Questi ultimi dovranno essere considerati quale base di confronto per la rilevazione di eventuali anomalie e/o situazioni disfunzionali sotto il profilo dell'utilizzo dell'energia primaria; gli stessi dati, tuttavia, dovranno essere integrati con rilievi diretti, misurazioni e simulazioni coerenti con la nuova destinazione d'uso cui sarà destinato l'edificio in questione.

Nel caso di unità produttive attive da meno di due anni, la diagnosi energetica dovrà considerare, quindi, anche i consumi pregressi relativi ad almeno l'ultimo anno intero di attività svolta all'interno dell'unità produttiva selezionata, anche se intestati a soggetti diversi da quello proponente (cfr. risposta al quesito nr. 9).

Il POD (Punto di Prelievo) è un codice unico che identifica il punto in cui l'energia elettrica viene prelevata e consumata. Questo codice è fondamentale per la gestione delle bollette e per monitorare i consumi energetici. Conoscere il proprio POD consente di accedere a servizi come il Portale Consumi, dove è possibile visualizzare e monitorare i propri consumi storici e le letture.

Avvertenze sulle modalità di presentazione dei quesiti:	
<p>I quesiti, inoltrati all'indirizzo francesca.grosso@regione.sicilia.it devono riguardare richieste di chiarimenti in ordine a specifici aspetti e/o disposizioni contenute all'interno dell'Avviso. Non saranno evasi, con la presente modalità, i quesiti che abbiano ad oggetto interpretazioni di casi specifici inerenti alle caratteristiche del soggetto proponente e/o della redigenda domanda di accesso alle agevolazioni, o che afferiscono ad aspetti esaustivamente disciplinati all'interno dell'Avviso e/o nelle risposte formulate a quesiti precedenti. L'Amministrazione regionale si riserva di esaminare ed evadere i quesiti inerenti alla fase di presentazione delle domande di aiuto se pervenuti entro il termine di una settimana prima dalla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. I quesiti pervenuti oltre il suddetto termine saranno esaminati ed evasi dall'Amministrazione regionale sole se inerenti a fattispecie diverse da quelle che afferiscono alla fase di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni (es. modalità di rendicontazione delle spese, monitoraggio delle attività, variazioni, modalità di erogazione del contributo, altro assimilabile).</p>	
intestati a soggetti diversi da quello proponente?	
14. Spese ammissibili Dalla lettura contestuale dello Schema di formulario (8.1.5 lettera E.1.i) "Introduzione/sostituzione di motori, pompe, inverter, compressori o gruppi frigoriferi secondo le migliori tecnologie disponibili sul mercato" e del chiarimento al quesito 1 delle FAQ – Aggiornamento al 10.11.2025 "la sostituzione di un macchinario preesistente con uno nuovo può considerarsi ammissibile alle agevolazioni dell'Avviso, alle seguenti condizioni principali: - Laddove la sua sostituzione sia espressamente prevista in modo argomentato e giustificato all'interno della diagnosi energetica ex-ante; - Laddove sia possibile documentare il contributo offerto dalla sostituzione di tale macchinario al miglioramento della performance energetica complessiva del processo produttivo e/o di erogazione dei servizi agito all'interno dell'unità produttiva interessata dal programma di investimenti candidato alle agevolazioni."	Si conferma quanto riportato nella risposta al quesito nr. 1.
Si può evincere che la sostituzione di motori elettrici, con nuovi ad altissima efficienza, facenti parte di macchinari più complessi della linea produttiva sia ammessa purché rispettosa delle citate condizioni?	
15. Spese Ammissibili La recente normativa che regola la costruzione di impianti fotovoltaici DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024, n. 190 annovera tra gli interventi di edilizia libera (allegato A sezione I b) impianti solari fotovoltaici a servizio di edifici collocati al di fuori della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di potenza: 2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti. È ammesso nel bando la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, come sopra rappresentati, dimensionati per la produzione di energia interamente destinata all'autoconsumo della sede operativa oggetto dell'investimento?	Gli interventi di installazione di impianti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili sono finanziabili unicamente se: a) l'energia prodotta è interamente destinata all'autoconsumo della sede operativa oggetto dell'investimento, anche mediante stoccaggio dell'energia prodotta; b) associati a interventi di efficientamento energetico sulle strutture interessate dal programma di investimenti o sul ciclo produttivo. Per quanto sopra, la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra per mero autoconsumo è consentita, ferme restanti le predette condizioni ed il rispetto di tutte le pertinenti normative applicabili alla realizzazione di tali interventi, solo laddove l'installazione avvenga all'interno del suolo aziendale su cui insiste l'unità produttiva interessata dal programma di investimenti candidato alle agevolazioni.
16. Ubicazione degli impianti FER Con riferimento all'Avviso "Sicilia efficiente: meno consumi, più futuro" – Azione 2.1.2 del PR FESR Sicilia 2021-2027, si richiede un chiarimento generale in merito all'ubicazione degli impianti FER destinati alla produzione di energia elettrica per autoconsumo. In particolare, si chiede di sapere se l'Avviso preveda l'obbligo di installare l'impianto FER (es. impianto fotovoltaico con o senza accumulo) sul medesimo edificio oggetto degli interventi di efficientamento energetico, oppure se sia ammisible la collocazione su un diverso immobile, anche non adiacente, purché nella disponibilità del beneficiario attraverso valido titolo giuridico (ad esempio, comodato d'uso) e purché l'impianto sia funzionalmente collegato alla sede operativa e destinato interamente all'autoconsumo della stessa, nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso.	Gli interventi di installazione di impianti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili sono finanziabili unicamente se: a) l'energia prodotta è interamente destinata all'autoconsumo della sede operativa oggetto dell'investimento, anche mediante stoccaggio dell'energia prodotta; b) associati a interventi di efficientamento energetico sulle strutture o sul ciclo produttivo. L'avviso prevede l'ubicazione degli impianti FER solo esclusivamente nell'immobile oggetto di efficientamento della proposta progettuale e destinataria del contributo (cfr. risposta al quesito precedente).
17. Requisiti di ammissibilità Nel caso di società avente più unità produttive in comuni diversi e che intenda presentare istanza prendendo in considerazione tutte le unità produttive, il requisito della riduzione delle emissioni climalteranti è da intendersi derivante dalla sommatoria dei risultati delle singole unità? Nell'ipotesi precedente andranno presentate singole diagnosi energetiche per ogni unità?	Per ogni unità produttiva va presentata una distinta proposta progettuale; un'impresa può presentare più istanze su unità locali diverse dislocate in comuni diversi, ma la riduzione delle emissioni climalteranti non deriva dalla sommatoria dei risultati delle singole unità. In coerenza con quanto previsto nel paragrafo 3.1 dell'avviso al punto 13, "I programmi di investimento candidati alle agevolazioni di cui al presente Avviso devono: essere predisposti sulla base e in coerenza con una preventiva diagnosi energetica per ciascuna unità produttiva pertinente".
18. Progetti ammissibili Quali sono i parametri di riferimento per la <i>diagnosi energetica ex-ante</i> nel caso in cui l'investimento riguardi uno stabilimento prima <i>inattivo</i> (mancano quindi dati sui consumi energetici dell'unità produttiva nell'anno precedente all'invio domanda). Nel caso di investimento riguardante una struttura dismessa da più di un anno prima della presentazione della domanda e in assenza di dati storici, ai fini della diagnosi energetica ex-	Il paragrafo 3.1.13 dell'Avviso, dispone che "Gli interventi di cui si compone il programma di investimenti devono essere compresi tra quelli indicati nella diagnosi energetica eseguita sulla base dei dati di consumo energetico relativi agli ultimi due anni di attività (D.Lgs. 102/2014) registrati presso l'unità produttiva/locale interessata dal programma di investimenti, anche qualora la stessa unità produttiva non fosse nella disponibilità effettiva del soggetto proponente al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Nel caso di unità produttive attive da meno di due anni, la diagnosi energetica dovrà considerare i consumi pregressi relativi ad almeno l'ultimo anno intero di attività".

Avvertenze sulle modalità di presentazione dei quesiti:	
<p>I quesiti, inoltrati all'indirizzo francesca.grosso@regione.sicilia.it devono riguardare richieste di chiarimenti in ordine a specifici aspetti e/o disposizioni contenute all'interno dell'Avviso. Non saranno evasi, con la presente modalità, i quesiti che abbiano ad oggetto interpretazioni di casi specifici inerenti alle caratteristiche del soggetto proponente e/o della redigenda domanda di accesso alle agevolazioni, o che afferiscono ad aspetti esaustivamente disciplinati all'interno dell'Avviso e/o nelle risposte formulate a quesiti precedenti. L'Amministrazione regionale si riserva di esaminare ed evadere i quesiti inerenti alla fase di presentazione delle domande di aiuto se pervenuti entro il termine di una settimana prima dalla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. I quesiti pervenuti oltre il suddetto termine saranno esaminati ed evasi dall'Amministrazione regionale sole se inerenti a fattispecie diverse da quelle che afferiscono alla fase di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni (es. modalità di rendicontazione delle spese, monitoraggio delle attività, variazioni, modalità di erogazione del contributo, altro assimilabile).</p>	
ante obbligatoria, è possibile considerare situazioni e consumi standard ipotetici (come scenario controllattuale e valori benchmark di partenza) sulla base dei quali calcolare il risparmio energetico conseguibile dopo l'intervento e la riduzione delle emissioni climalteranti, in forma di stima (come indicato nel punto 1.4.q - definizioni dell'Avviso) ?	Per quanto sopra, non saranno considerati ammissibili i programmi di investimento tesi alla riattivazione di unità produttive localizzate all'interno di immobili dismessi e/o dei quali non sia possibile dimostrare l'utilizzo quali unità locali attive da almeno un anno intero. Tale dimostrazione, oltre che mediante acquisizione di idonea visura camerale da cui si evinca l'effettivo impiego di tale edificio quale unità produttiva attiva associata ad un determinato operatore economico, potrà avvenire mediante esibizione di utenze energetiche da cui sia possibile desumere l'esistenza di consumi pregressi tali da documentare l'effettivo utilizzo in esercizio dell'unità locale in questione (cfr. risposta al quesito nr. 9).
19. Spese ammissibili Per pannelli fotovoltaici è necessario effettuare preventivi o computo metrico? o entrambi?	Un preventivo accurato per un impianto fotovoltaico ha bisogno di un computo metrico dettagliato, quindi sono necessari entrambi.
20. Spese ammissibili <i>A pag.17 del bando, cap.3.1 par.10 si evince che "L'aiuto è concesso solamente a fronte della realizzazione di nuovi impianti/installazioni che si avvalgano di componenti nuove di fabbrica. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto 23-06-2016 del MISE "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico" un impianto alimentato da fonti rinnovabili è considerato un «nuovo impianto» quando è realizzato, utilizzando componenti nuovi in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori di costruzione, non era presente, da almeno cinque anni, un altro impianto - o le principali parti di esso - alimentato dalla stessa fonte rinnovabile. Pertanto, anche i lavori di ricostruzione (ammmodernamento o ristrutturazione) di un impianto preesistente possono beneficiare di aiuti agli investimenti, se tale operazione concerne considerevoli parti dell'impianto e ne allunga il ciclo di vita previsto. Tuttavia, non sono ammissibili le operazioni di manutenzione e di sostituzione di piccoli componenti e parti di un impianto che hanno usualmente luogo nel corso del ciclo di vita dell'impianto. Non sono altresì ammissibili gli interventi funzionali alla mera sostituzione di tecnologie esistenti con altre equivalenti in termini di caratteristiche e funzionalità". Sulla base di quanto sopra, in un tetto in cui, in altra porzione dello stesso esiste un impianto fotovoltaico sempre aziendale, è possibile effettuare un nuovo impianto fotovoltaico sempre destinato ad autoconsumo aziendale? il nuovo impianto non sarebbe alimentato dalla stessa fonte rinnovabile ma sarebbe del tutto scisso e differente rispetto al primo.</i>	Si conferma quanto prescritto dal paragrafo 3.1 dell'Avviso, specificando che l'intervento in questione può considerarsi ammissibile solo laddove sussistano idonee evidenze in diagnosi energetica da cui si possa evincere un effettivo incremento del fabbisogno energetico tale da giustificare un ampliamento dell'impianto fotovoltaico esistente.
21. Spese Ammissibili È possibile effettuare un impianto fotovoltaico a terra asservito al fabbisogno energetico dell'unità produttiva aziendale? o deve essere esclusivamente sul tetto?	Si rimanda alla risposta al quesito nr. 15
22. Spese Ammissibili L'Attestato di Prestazione Energetica ex-ante ed ex-post è un documento obbligatorio come riportato nel capitolo 3.4 paragrafo 2 lettera e), o lo è solo per gli edifici soggetti alla redazione dello stesso mentre non è pertinente, per esempio, per gli edifici artigianali o industriali che non dispongono di un impianto di climatizzazione o che siano riscaldati esclusivamente per esigenze produttive specifiche e non per la sosta degli occupanti?	In coerenza con quanto previsto dal paragrafo 4.5, lett. b), l'ammissibilità delle domande di accesso alle agevolazioni è subordinato, tra le altre cose, alla produzione di idonea "Diagnosi energetica corredata, per gli edifici, da Attestazione di prestazione energetica (APE) ex ante e simulazione dell'APE ex post per i progetti presentati, dai quali desumere gli obiettivi in termini di risparmio energetico e/o di riduzione delle emissioni climalteranti che verranno conseguiti con l'intervento oggetto del finanziamento". L'APE ex-ante/ex-post potrà essere omessa esclusivamente nei casi in cui le vigenti disposizioni pertinenti ne prevedano l'esclusione in forma esplicita.
23. Spese Ammissibili Se un'azienda dispone di n° 3 unità locali dislocate in 3 comuni diversi (all'interno della stessa provincia), intende effettuare interventi di efficientamento energetico di cui al Capitolo 3.1 comma 3 su tutte le unità, può effettuare l'intervento di installazione di impianto fotovoltaico solo su una delle tre unità per motivi di disponibilità del tetto redigendo una Diagnosi Energetica complessiva che rappresenti tutte le unità e poi dimensionare l'impianto fotovoltaico che produca energia che non ecceda in totale la somma dei consumi delle tre unità? Oppure bisogna limitarsi solamente all'unità locale dove è possibile installare l'impianto?	Si rimanda alla risposta al quesito nr. 17.

Avvertenze sulle modalità di presentazione dei quesiti:	
<p>I quesiti, inoltrati all'indirizzo francesca.grosso@regione.sicilia.it devono riguardare richieste di chiarimenti in ordine a specifici aspetti e/o disposizioni contenute all'interno dell'Avviso. Non saranno evasi, con la presente modalità, i quesiti che abbiano ad oggetto interpretazioni di casi specifici inerenti alle caratteristiche del soggetto proponente e/o della redigenda domanda di accesso alle agevolazioni, o che afferiscono ad aspetti esaustivamente disciplinati all'interno dell'Avviso e/o nelle risposte formulate a quesiti precedenti. L'Amministrazione regionale si riserva di esaminare ed evadere i quesiti inerenti alla fase di presentazione delle domande di aiuto se pervenuti entro il termine di una settimana prima dalla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. I quesiti pervenuti oltre il suddetto termine saranno esaminati ed evasi dall'Amministrazione regionale sole se inerenti a fattispecie diverse da quelle che afferiscono alla fase di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni (es. modalità di rendicontazione delle spese, monitoraggio delle attività, variazioni, modalità di erogazione del contributo, altro assimilabile).</p>	
24. Spese ammissibili Per il dimensionamento dell'impianto di produzione di energia rinnovabile è corretto seguire un ragionamento che parte dalla Diagnosi Energetica relativa ai consumi annui aziendali, applicare i risparmi che si avranno con l'attuazione degli interventi su macchinari, impianti, Involucri, ecc; dimensionare un impianto destinato all'autoconsumo che produca un quantitativo di energia che non ecceda i consumi annui stimati in seguito agli interventi?	Si rimanda alla risposta ai quesiti nrr. 15 e 16.
25. Progetti ammissibili In riferimento al bando in oggetto, al capitolo 2.1 par.10 si evince " <i>Non sono ammissibili ai benefici del presente Avviso i Soggetti Proponenti che configurino la propria attività come azienda agricola o svolgano attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca o dell'acquacoltura, in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. o dall'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2023/2831 o che ricada in uno dei settori esclusi dell'assistenza finanziaria del FESR ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 2021/1058 e s.m.i.</i> " pertanto un'impresa che svolge attività agricola (di produzione primaria) ed industriale (di trasformazione prodotti agricoli), con quest'ultima prevalente, può presentare, su questa seconda attività industriale un'istanza progettuale a valere sulla misura in oggetto citata? Ad avviso dello scrivente si in relazione a quanto previsto dal cap.2.2. comma 1 lett.c) che espressamente recita che le imprese non devono "esercitare un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei settori esclusi in base all'articolo 1 del Regolamento (UE) 2023/2831 («produzione primaria di prodotti agricoli», ovvero la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato UE) o in uno dei settori esclusi in base all'articolo 7 del Regolamento (UE) 2021/1058.	Nel caso in cui uno stesso operatore economico svolga contestualmente all'interno della medesima unità produttiva interessata dal programma di investimenti candidato alle agevolazioni attività riconducibili a differenti codici di attività economica, di cui alcuni non agevolabili ed altri agevolabili, se gli interventi in questione afferiscono ad un codice di attività economica ammisible, le spese ad essi associate saranno agevolabili alle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> - laddove esista una netta separazione degli spazi adibiti allo svolgimento di attività economiche non agevolabili, rispetto a quelli adibiti a quelle agevolabili; - i locali presso cui sono svolte le attività economiche agevolabili devono disporre di utenze energetiche e relativi misuratori distinti rispetto ai locali adibiti allo svolgimento di attività primarie non agevolabili; - in nessun caso gli interventi agevolati debbono produrre un vantaggio a favore delle attività economiche non agevolabili. Si raccomanda estrema prudenza nell'approcciare questo tipo di situazioni, in quanto i rischi di irregolarità possono essere particolarmente elevati e comportare la revoca integrale delle agevolazioni laddove in fase di accertamento delle spese e/o di attività ispettive successive dovessero emergere situazioni tali da non garantire il rispetto delle condizioni sopra richiamate.
26. Progetti Ammissibili Contestualmente agli interventi finalizzati all'efficientamento energetico di unità locali/produttive già esistenti e localizzate nel territorio regionale – attraverso la realizzazione di interventi sugli edifici, gli impianti, i macchinari e le attrezzature utilizzate nei processi di produzione e/o di erogazione dei servizi, nonché la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per mero autoconsumo – finalizzati nel loro complesso alla riduzione di almeno il 30% dei consumi energetici e delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto ai valori ex-ante2 registrati nelle pertinenti unità locali/produttive, è possibile finanziare l'introduzione di nuovi macchinari prima non presenti nel ciclo produttivo e finalizzati all'incremento della capacità produttiva? Se fosse possibile, quali caratteristiche dovrebbero avere dal punto di vista energetico e delle emissioni di CO2?	L'Avviso non finanzia l'introduzione di nuove tecnologie e/o apparati tese al potenziamento della capacità produttiva di impianti esistenti, ma ne consente esclusivamente l'efficientamento sotto il profilo energetico.
27. Progetti Ammissibili In riferimento al paragrafo 3.1 comma 12, che prevede che: <i>"Gli interventi di installazione di impianti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili sono finanziabili unicamente se:</i>	Le condizioni di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3.1.12 dell'Avviso debbono essere entrambe verificate ai fini dell'ammissibilità delle spese connesse con l'installazione di impianti FER.
<i>a) l'energia prodotta è interamente destinata all'autoconsumo della sede operativa oggetto dell'investimento, anche mediante stoccaggio dell'energia prodotta;</i> <i>b) associati a interventi di efficientamento energetico sulle strutture o sul ciclo produttivo."</i> Si chiede se deve essere rispettata qualche proporzione tra le spese di cui al suddetto punto a) e quelle al suddetto punto b).	
28. Progetti Ammissibili Si chiede se possono accedere anche le società del terzo settore che svolgono un'attività economica (anche se senza scopo di lucro) o se sono ammissibili solo le imprese con scopo di lucro.	Si rimanda a quanto previsto dal par. 2.2.1, lett. a) dell'Avviso. L'ammissibilità degli enti del Terzo settore alle agevolazioni è subordinata alla relativa iscrizione presso il Registro delle imprese (es. imprese sociali) o alla relativa iscrizione presso il REA.

Avvertenze sulle modalità di presentazione dei quesiti:	
<p>I quesiti, inoltrati all'indirizzo francesca.grosso@regione.sicilia.it devono riguardare richieste di chiarimenti in ordine a specifici aspetti e/o disposizioni contenute all'interno dell'Avviso. Non saranno evasi, con la presente modalità, i quesiti che abbiano ad oggetto interpretazioni di casi specifici inerenti alle caratteristiche del soggetto proponente e/o della redigenda domanda di accesso alle agevolazioni, o che afferiscono ad aspetti esaustivamente disciplinati all'interno dell'Avviso e/o nelle risposte formulate a quesiti precedenti. L'Amministrazione regionale si riserva di esaminare ed evadere i quesiti inerenti alla fase di presentazione delle domande di aiuto se pervenuti entro il termine di una settimana prima dalla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. I quesiti pervenuti oltre il suddetto termine saranno esaminati ed evasi dall'Amministrazione regionale sole se inerenti a fattispecie diverse da quelle che afferiscono alla fase di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni (es. modalità di rendicontazione delle spese, monitoraggio delle attività, variazioni, modalità di erogazione del contributo, altro assimilabile).</p>	
29. Classificazione delle spese ammissibili	
In merito agli investimenti ammissibili, si chiede se la sostituzione degli infissi debba essere considerata (e quindi inserita nella relativa categoria del programma di spesa) opere edili o se macchinari impianti ed attrezature.	I costi relativi alla sostituzione di infissi, al pari dei serramenti e/o di qualsiasi altro impianto generale e/o intervento inamovibile debbono essere annoverati nella voce "Spese edili" di cui al par. 3.4.2, lett. c) e in quanto tali non eccedere il 20% del costo totale ammissibile per il programma di investimenti candidato alle agevolazioni.
30. Diagnosi energetica	Sì, oltre alla diagnosi energetica conforme alle norme UNI CEI EN 16247 e alle linee guida UNI/TR 11775 e UNI/TR 11824, è necessario allegare anche la ricevuta di trasmissione al portale ENEA Audit102, perché l'articolo 8 del D.Lgs. 102/2014 obbliga le imprese soggette a trasmettere la diagnosi energetica ad ENEA e la ricevuta costituisce prova dell'adempimento.
È necessario allegare anche la ricevuta di trasmissione al portale ENEA Audit102 secondo quanto previsto dall'articolo 8 del Decreto Legislativo 102/2014?	
31. Presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni nel caso di aggregazioni di imprese non ancora costituite di cui al par. 2.1.3.B dell'Avviso	
Nella fattispecie in esame si chiede di chiarire le modalità e la documentazione da prodursi ai fini della corretta presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.	<p>Nel caso di aggregazione di imprese non ancora costituite, fermo restante il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al par. 2.2 dell'Avviso accertato su ciascuna impresa della costituenda aggregazione, la domanda di accesso alle agevolazioni dovrà essere presentata dal soggetto individuato come capofila, così come indicato all'interno dell'allegato b) al modulo di domanda (Allegato 2.1.A) riportando l'importo complessivo dell'agevolazione richiesta per il programma di investimenti unitario a fronte del programma di investimenti presentato congiuntamente alle ulteriori imprese componenti della costituenda aggregazione.</p> <p>In conformità con quanto previsto dal par. 2.2.3 dell'Avviso, nel caso di soggetto proponente non ancora costituito di cui al par. 2.1.3, lett. B) i requisiti di ammissibilità di cui al comma 1 del par. 2.2 vanno accertati su ciascun singolo componente della costituenda aggregazione mediante sottoscrizione a mezzo firma digitale della domanda di accesso alle agevolazioni da parte di tutti i legali rappresentanti dei singoli componenti della costituenda aggregazione.</p> <p>A tal fine, i componenti della costituenda aggregazione diversi dal soggetto capofila dovranno produrre il modulo di domanda (Allegato 2.1.A) compilato esclusivamente per le parti dello stesso che afferiscono alle dichiarazioni di competenza del singolo componente, coerenti con le sezioni del modulo di domanda riferite ai requisiti soggettivi e dimensionali sottoscritto dal rispettivo legale rappresentante.</p> <p>Le DSAN così prodotte dovranno essere accolte all'Allegato 2.1.A compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del soggetto capofila e controfirmato digitalmente da tutti i componenti della costituenda aggregazione.</p> <p>Si ricorda che nel caso di domande di accesso alle agevolazioni presentate da costituende aggregazioni di imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Formulario, ovvero Schema di proposta progettuale (Allegato F), alla domanda di accesso alle agevolazioni di cui all'Allegato 2.1, completo in ciascuna delle sue parti deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente e ciascun legale rappresentante (o loro delegati) dei componenti della costituenda aggregazione; - la diagnosi energetica dovrà essere prodotta avendo a riferimento ciascuna unità produttiva interessata dal programma di investimenti candidato alle agevolazioni e nel caso di realizzazione di impianti FER per autoconsumo a servizio delle imprese aggregate, individuando il sito produttivo (tra quelli nella disponibilità effettiva delle imprese componenti la costituenda aggregazione) al cui interno è prevista la realizzazione dello stesso impianto. In quest'ultima fattispecie, il soggetto proponente dovrà documentare all'interno della stessa diagnosi energetica, come l'impianto in questione svolge un ruolo direttamente funzionale alla riduzione dei consumi di energia primaria a servizio delle unità produttive degli altri componenti dell'aggregazione, unitamente alle modalità attraverso cui lo stesso impianto sarà utilizzato a servizio delle stesse unità produttive; - i punteggi premiali di cui all'Appendice 1 dell'Avviso potranno essere attribuiti al soggetto proponente solo nel caso in cui tutti i componenti della costituenda aggregazione dispongano dei requisiti al cui possesso documentato è subordinata l'attribuzione degli stessi punteggi premiali; - i preventivi e/o i computi metrici estimativi potranno essere intestati alla costituenda aggregazione o in alternativa ai singoli componenti della stessa aggregazione, fermo restante che in fase di attuazione, i costi relativi agli stessi asset dovranno essere fatturati al soggetto giuridico nel frattempo costituito in una delle forme giuridiche di cui al par. 3.1.3.A dell'Avviso; - le check-list DNSH (ove pertinenti) dovranno essere compilate a cura del soggetto capofila della costituenda aggregazione e sottoscritte digitalmente da tutti i componenti della stessa aggregazione; - ai fini dell'attribuzione del punteggio al criterio ordinatore di cui all'Allegato C dell'Avviso, ciascun componente della costituenda aggregazione dovrà produrre la propria DSAN con i dati ad esso afferenti. Il punteggio finale sarà attribuito dall'Amministrazione regionale come media dei punteggi conseguiti da ciascuna impresa componente la costituenda aggregazione. <p>Tutti gli ulteriori allegati previsti nel par. 4.4.1 dell'Avviso diversi da quelli riportati nell'elenco precedente dovranno essere prodotti individualmente per ciascun componente della costituenda aggregazione.</p>

32. Criterio di Valutazione

Si richiede un chiarimento in merito al Criterio di Valutazione 2 (CdV_2), modificato con l'Appendice 1 al Decreto del 23/10/2025.

Dalla lettura della formula " $P5 = \text{Costo Intervento} / [\text{EPgl,ante} - \text{EPgl,post}]$ ", così come riportata nell'Appendice 1, emerge un problema evidente: la formula non è in grado di restituire valori coerenti con le soglie di punteggio previste. Qualunque combinazione realistica di costo e riduzione dell'EPgl finisce per produrre un valore di P5 molto superiore a 10, con conseguente assegnazione di 0 punti.

Di seguito un esempio numerico:

- Costo Intervento = 250.000 €
- EPgl,ante = 250 kWh/mq anno
- EPgl,post = 150 kWh/mq anno
- Differenza = 100

Calcolo:

$$P5 = 250.000 / 100 = 2.500 \rightarrow \text{valore nettamente superiore a 10} \rightarrow 0 \text{ punti}$$

Come si può osservare, a fronte di un costo complessivo dell'investimento realistico che porta alla riduzione di Epgl (dato da EPgl,ante – EPgl,post), il parametro P5 continua a produrre valori di gran lunga superiori al limite massimo, rendendo di fatto irraggiungibile qualsiasi punteggio diverso da 0.

L'importo degli investimenti nella formula deve essere considerato in k€

Così facendo, con riferimento alla FAQ menzionata

- Costo Intervento = 250.000 ovvero 250 k€
- EPgl,ante = 250 kWh/mq anno
- EPgl,post = 150 kWh/mq anno
- Differenza = 100

Calcolo:

$$P5 = 250 / 100 = 2,5 \rightarrow P5 < 3; \rightarrow P4= 29 \text{ punti}$$

ad esempio qualora, per lo stesso risparmio di energia, l'investimento fosse uguale a 500 k€ il punteggio sarebbe:

$$P5 = 500 / 100 = 5 \rightarrow 5 \leq P5 < 8; \rightarrow P4= 10 \text{ punti}$$